

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
circa la domanda di grazia Bruno Valsangiacomo, Mendrisio

(del 28 aprile 1967)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Preavvisiamo come segue sulla domanda di grazia dell'11 aprile 1967 presentata dal signor *Bruno Valsangiacomo*, 1925, agricoltore, Mendrisio.

Con decreto di accusa 8 settembre 1966 il Sostituto Procuratore Pubblico sottocenerino condannò l'istante a 6 giorni di arresto (ridotti a 4 giorni per mancata opposizione), per omissione colpevole del pagamento della tassa d'esenzione dal servizio militare. Il Valsangiacomo essendo già stato condannato dalla stessa Autorità per il medesimo reato, il 14 maggio 1965, non venne ammesso al beneficio della sospensione condizionale. L'esecuzione della pena venne tenuta in sospenso sino ad oggi avendo l'interessato chiesto in un primo tempo la proroga per motivi familiare e di lavoro, e successivamente ha poi comunicato al nostro Dipartimento la sua intenzione di presentare la domanda di grazia.

Nell'istanza di grazia il Valsangiacomo, pur riconoscendo che solo la sua negligenza l'ha condotto a tale situazione, osserva in particolare :

- a) la sua precaria situazione familiare ;
- b) la sua disagiata situazione finanziaria ;
- c) le condizioni precarie di salute sue e della moglie.

Il parere negativo dell'on. Sostituto Procuratore Pubblico, al quale la domanda di grazia era stata sottoposta per il preavviso (art. 7 legge sull'esercizio del diritto di grazia), si basa in particolare sui seguenti punti :

1. Il Valsangiacomo, nonostante diffide e l'ammonizione di legge, non ha pagato la tassa militare per gli anni 1963/64 per un importo totale di Fr. 64,40.
2. La mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale è dovuta al fatto che per il medesimo reato egli era già stato condannato con decreto d'accusa 14 maggio 1965 a una pena di 6 giorni di arresto, sospesa condizionalmente, trattandosi della prima condanna.
3. Illustra in modo dettagliato le 10 tappe di questo procedimento penale per mancato pagamento di tasse militari, sottolineando che chi arriva al traguardo della decima tappa può essere classificato fra i personaggi che non hanno alcun riguardo nè per le nostre istituzioni, nè per le Autorità che sono chiamate a farle funzionare.
4. Di aver dato un solo preavviso favorevole durante i suoi 7 anni di attività quale Sostituto Procuratore Pubblico.

Rilevando poi che l'ignoranza non possa essere riconosciuta come una scusa dai doveri pubblici, richiama la ragione principale che si oppone alla concessione della grazia : il fatto che parecchi accusati per tale reato, che si trovano più o meno nelle stesse condizioni del Valsangiacomo, non hanno beneficiato della grazia appunto perchè non l'avevano chiesta.

Il beneficio della grazia comprometterebbe la prassi giudiziaria. Per ragioni di equità il Sostituto Procuratore Pubblico si riterrebbe in dovere di avvertire gli interessati della possibilità della grazia. Richiama da ultimo la circolare 16 gennaio 1967 del Ministero pubblico della Confederazione secondo la quale la comprensione delle Autorità penali non può andare oltre i limiti fissati dalla pratica in vigore.

Il Gran Consiglio è per legge l'Autorità competente a concedere al condannato la grazia (legge 5 novembre 1945). Tale Autorità non è un giudice di grado superiore, che possa annullare gli effetti di un giudizio penale: la grazia non è una sentenza, bensì un provvedimento di carattere straordinario che può essere ammesso soltanto in casi speciali nei quali l'esecuzione della pena costituisce una patente violazione di principi equitativi.

Pur tenendo nella dovuta considerazione le pertinenti ragioni esposte dall'on. Sostituto Procuratore Pubblico, la situazione del Valsangiaco, comprovata da una dichiarazione del vice-sindaco di Mendrisio e da un rapporto della Gendarmeria di Mendrisio, non può essere ignorata in quanto costituisce un importante elemento di giudizio per la concessione della grazia.

Situazione familiare. Famiglia composta dall'interessato, la moglie e 5 figli minorenni (il maggiore frequenta la scuola d'avviamento e l'ultimo di 9 mesi). La moglie, continuamente in cura per un'affezione polmonare, è stata ricoverata circa 10 anni fa in diverse cliniche del Cantone. Per la stessa è stata ora chiesta l'indennità per invalidità. Il Valsangiaco è affetto da disturbi cardiaci e soffre di un'ernia discale.

La famiglia vive in una casa ereditata dai genitori che può essere definita una baita. Nella sua qualità di agricoltore il Valsangiaco coltiva molti terreni presi in affitto, per il lavoro dei quali possiede quattro cavalli e due giovenche. Possiede pure un allevamento di maiali.

Situazione finanziaria. I dati esposti dalla Gendarmeria di Mendrisio confermano la sua precarietà e dimostrano chiaramente che il Valsangiaco, pur lavorando « dalle stelle alle stelle », si dibatte in una situazione insanabile, in conseguenza della quale gli è impossibile dare alla sua famiglia nemmeno un tenore di vita dei più modesti.

Il Consiglio di Stato non può aderire al giudizio negativo dell'on. Sostituto Procuratore pubblico solo per il fatto che, trattandosi di una pena per mancato pagamento di tassa militare, la grazia potrebbe compromettere la prassi giudiziaria in vigore nel nostro Cantone.

Anche se per il nostro Cantone trattasi del primo caso, ci consta che per tale reato il beneficio della grazia è ammesso in altri Cantoni della Svizzera interna (citiamo ad es. Vaud, Ginevra, Berna) quando la stessa è giustificata da motivi come quelli esposti dal Valsangiaco e soprattutto quando l'interessato non abbia subito condanne per altri reati.

Fra gli incarti del Dipartimento di giustizia si può rilevare che nel 1958 la Commissione di grazia del Canton Ginevra concedeva la grazia a un nostro concittadino per due sentenze pronunciate dall'Autorità competente di quel Cantone, per mancato pagamento di tasse militari (8 giorni risp. 10 giorni). Tale domanda era stata esaminata dal profilo finanziario e umano, sebbene la personalità del graziato non poteva certamente essere avvicinata a quella del Valsangiaco, come dimostrano le due successive sentenze per furto.

E' vero che la tassa militare in molti casi non viene pagata a causa di reali ristrettezze economiche: è vero pure che tale fatto non sempre può giustificare il beneficio della grazia. Tuttavia questo non sarebbe motivo sufficiente per rifiutare la grazia, laddove la stessa si presenta come un atto di giustizia e soprattutto di umanità.

Nel caso che ci occupa dev'essere tenuto in considerazione anche il comportamento del Valsangiaco nel suo complesso. Egli è conosciuto come un lavoratore instancabile e la sua condotta non può essere in alcun modo censurata. Negli incarti di polizia egli è unicamente noto per gli ordini di arresto emanati a suo carico per mancato pagamento della tassa militare. Il fatto poi che a suo nome sono ancora in corso 5 precetti esecutivi per un totale di Fr. 16.282,40 — mentre altri sono stati ritirati o caduti in perenzione — permette più facilmente di valutare e giudicare la sua negligenza nel dar seguito agli inviti delle Autorità civili e penali. E' forse necessario rilevare — anche se questo non costituisce un'attenuante alla sua trascuratezza — quanto afferma nella sua dichiarazione il vice-sindaco di Mendrisio circa la personalità del Valsangiaco, o meglio « la sua impossibilità dopo anni di ristrettezze, di discernere le cose gravi, importanti da quelle comuni ». Prova ne sia il fatto che l'interessato non ha neppur tentato di far ricorso a un'istanza di condono che avrebbe avuto buone probabilità di successo.

Se arrivato a tale disperata situazione finanziaria, a 42 anni, egli non ha ancora perso la fiducia in un lavoro che oggi, per la sua durezza, viene sempre più abbandonato (si potrebbero qui ricordare gli ingenti aiuti che la Confederazione dà ai contadini di montagna) *non si dovrebbe premiarlo per la sua negligenza, ma eventualmente solo evitare un ulteriore grave pregiudizio alla sua già precaria situazione.*

Per una persona che non conosce giorno di riposo o di vacanza, quattro giorni di assenza coatta costituiscono certamente una sanzione molto grave, tanto più quando si pensi all'indispensabile e quotidiana cura che deve essere riservata al bestiame da lui allevato, compito nel quale non può essere sostituito nè dalla moglie invalida, nè tantomeno dai figli in tenera età.

Il Consiglio di Stato, per non modificare la prassi finora seguita nell'esame di queste domande, chiede — non senza qualche perplessità, considerate le particolari circostanze sopra esposte — che l'istanza di grazia sia respinta.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Righetti

p. o. Il Cancelliere :

Crivelli

